SIOI
UNA Italy
OSSERVATORIO
sulle attività delle organizzazioni internazionali e sovranazionali, universali e regionali, sui temi di interesse della politica estera italiana

Le tensioni marittime tra Grecia e Turchia: un ruolo per la NATO?

Francesco Gaudiosi
Dottorando di ricerca in Diritto internazionale, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

1. Le tensioni marittime tra Grecia e Turchia nel Mediterraneo orientale. – Il Mediterraneo orientale è al centro dell'attenzione di numerosi Stati dell'area a causa degli interessi economici legati allo sfruttamento delle risorse naturali nelle aree di mare. Le nuove tecnologie in materia di esplorazione dei fondali marini, infatti, hanno permesso un'attenta ricognizione di questi ultimi, incrementando l'interesse degli Stati legato all'esplorazione e allo sfruttamento di nuovi potenziali giacimenti di gas naturale individuati nel sottosuolo. Questa prospettiva economica si è poi rafforzata di fronte al declino delle riserve di gas nel Mare del Nord e al rischio di dipendenza dell'economia dell'Unione europea unicamente dal gas proveniente dalla Federazione Russa, conducendo ad una generale corsa all'esplorazione del Mediterraneo orientale da parte degli Stati che esercitano la propria giurisdizione negli spazi marini in questione.

Ciò ha causato numerose tensioni sul piano internazionale: sul Mediterraneo orientale si affacciano al contempo non solo Stati europei e medio-orientali, spesso portatori di interessi confliggenti, ma anche Stati con rapporti bilaterali assai complessi, come *inter alia* quello dello Stato di Israele con gli altri Paesi arabi della regione medio-orientale. Tutto ciò è stato evidentemente esacerbato dalla corsa all'accaparramento delle risorse minerarie e degli idrocarburi nell'area. L'attenzione della Comunità internazionale negli ultimi mesi è andata focalizzandosi su un'annosa controversia marittima tra Grecia e Turchia, aggravatasi proprio a seguito dell'interesse dei due Stati a incrementare (o mantenere inalterati) i propri diritti sovrani di esplorazione e di estrazione delle risorse del Mediterraneo orientale.

La controversia che da anni infiamma i rapporti tra Grecia e Turchia ha prevalentemente ad oggetto la sovrapposizione delle pretese marittime sulla zona economica esclusiva (ZEE) dei due Stati nel Mediterraneo orientale. Essa è aggravata dalla circostanza che anche tra Repubblica di Cipro e Turchia vi è un contrasto circa i confini marittimi complicato dall'annosa e irrisolta situazione della Repubblica turca di Cipro Nord. A tal proposito, è possibile menzionare le recenti tensioni della Turchia con la Repubblica di Cipro allorquando, nel gennaio del 2020, la prima svolgeva con la nave da perforazione turca *Yavuz* ricerche di gas nella Zona economica esclusiva cipriota già data in concessione dal Governo di Nicosia alle società Eni e Total, rispettivamente di proprietà dello Stato italiano e francese. In tali acque infatti, la Turchia continua a reclamare il diritto alla ricerca di nuovi giacimenti di gas naturali (mediante trivellazioni) sulla base della discussa sovranità statale della parte turco-cipriota dell'isola, grazie alla quale Ankara vedrebbe legittimate le proprie pretese marittime.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 56 della Convenzione delle NU sul diritto del mare (UNCLOS) – che codifica l'insieme di regole attinenti al diritto internazionale del mare – nella ZEE lo Stato costiero gode di diritti sovrani ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali che si trovano nelle

acque sovrastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo; di diritti sovrani connessi all'esplorazione e allo sfruttamento economico della zona; e della giurisdizione in materia di installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture di ricerca scientifica marina, di protezione e preservazione dell'ambiente marino. Inoltre, è opportuno considerare che l'estensione massima prevista per la ZEE è di 200 miglia a partire dalle linee di base del mare territoriale. L'art. 58 della UNCLOS riconosce una serie di diritti degli Stati terzi nella ZEE, che comprendono la libertà di navigazione e sorvolo, di posa di condotte e cavi sottomarini, nonché altri usi leciti del mare connessi con tali libertà. Infine, è opportuno sottolineare che, in base alla UNCLOS, l'istituzione della ZEE non è automatica, ma risulta essere il frutto di una proclamazione dello Stato costiero o di un accordo bilaterale in caso di interessi confliggenti. Con riguardo ai tre Stati interessati, vale a dire Grecia, Turchia e Cipro, bisogna considerare che la Grecia ha dichiarato la ZEE solo mediante un accordo nell'agosto 2020 con l'Egitto; la Turchia ha dichiarato la Zona economica esclusiva soltanto nel Mar Nero (rispettivamente con Ucraina e Federazione Russa) mentre nel Mediterraneo ha definito la sua ZEE e la piattaforma continentale nel *Memorandum of understanding* del 27 novembre 2019 con la Libia (governo cirenaico di Tobruk presieduto dal Generale Haftar); Cipro l'ha proclamata con la legge nazionale 64/1 del 2004 poi consolidata dalla legge 97/1 del 2014.

La Grecia è Stato parte della UNCLOS, mentre la Turchia non l'ha mai ratificata. Dal punto di vista sostanziale, questa situazione non presenta grandi problemi, data la natura consuetudinaria – e per tale motivo ugualmente riconosciuta come giuridicamente vincolante da entrambi gli Stati – non solo dell'istituto della piattaforma continentale, ma anche della zona economica esclusiva. Le difficoltà discendono invece dall'inapplicabilità alla Turchia dei meccanismi di giurisdizione obbligatoria previsti dalla UNCLOS nella parte XI, sez. 5 che, negli articoli 186-191, disciplina la competenza giurisdizionale della Camera per la risoluzione delle controversie relative ai fondali marini unicamente con riguardo alle Parti contraenti la Convenzione.

La controversia sui confini marittimi delle rispettive piattaforme continentali o zone economiche esclusive discende dalla particolare conformazione geografica del Mediterraneo orientale. Nel contesto greco/turco, la Grecia attribuisce pieno effetto sulla delimitazione dell'isola di Kastellorizo, nonostante le sue ridotte dimensioni e la sua vicinanza alle coste turche (essa ha un'estensione di 10 chilometri quadrati, dista 570 km dalle coste greche e solo 2 km da quelle turche). Di conseguenza, si riconosce all'isola di Kastellorizo 6 miglia marine di mare territoriale (scelta operata dalla Grecia in deroga alla regola di base della UNCLOS che assegna 12 m.n. al mare territoriale) e il diritto ad avere una zona economica esclusiva continua che parte dalle coste greche per arrivare fino all'isola in questione, a ridosso delle coste turche. Di altra opinione è la Turchia, che invece è a favore dell'effetto nullo delle isole, ritenendo che le isole di Rodi, Creta, Kastellorizo, Karpatos e Kasos siano troppo lontane dalla terraferma greca per poter conferire ad esse effetto pieno nella delimitazione marittima. Esse, pertanto, dovrebbero avere diritto unicamente alle 6 miglia di mare territoriale. Inoltre, il Governo di Ankara ha ripetutamente accusato la Grecia di voler chiudere la Turchia all'interno delle proprie coste e di impedirle di raggiungere il mare aperto, escludendola da qualunque diritto di esplorazione,

conservazione e gestione delle risorse naturali connesse alla ZEE nel Mediterraneo orientale.

Come è noto, le isole sollevano notevoli problemi nelle delimitazioni marine. La presenza di una o più isole nelle aree da delimitare può creare effetti distorsivi, tanto che le delimitazioni delle isole sono considerate circostanze specifiche da prendere in considerazione di volta in volta al fine di tracciare una linea di divisione equa. D'altronde, l'art. 121, par. 2, della UNCLOS, dedicato al regime delle isole, stabilisce che *la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale di un'isola vengono determinate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione relative ad altri territori terrestri.* Ciò significa l'applicabilità del principio di equità, che consiste nella considerazione delle circostanze del caso di specie e quindi dell'applicazione di criteri equitativi atti a identificare tutti i fattori rilevanti al fine del raggiungimento di un risultato equo, dipendendo la concreta applicazione del principio innanzitutto dal fattore geografico[1]. La prassi statale in materia mostra che la presenza di un'isola nell'ambito delle delimitazioni marittime può portare a tre possibilità: concedere all'isola effetto pieno (analogo a quello di un territorio continentale), parziale o nullo.

Manifestazione tangibile di queste opposte visioni sono due recenti Accordi di delimitazione: quello della Turchia con la Libia e quello della Grecia con l'Egitto.

Il *memorandum of understanding* sulla zona economica esclusiva di Ankara con la Libia del 27 novembre 2019 prevede la costituzione di "aree di giurisdizione marittima", considerando una delimitazione delle due ZEE contrapposte sulla base di una linea di equidistanza che parte dalle linee di base dei due Stati. Per la parte libica, la ZEE in questione coprirebbe parte delle città della costa orientale di Derna e Barnia (poste sotto il controllo del Governo non riconosciuto internazionalmente di Khalifa Haftar), fino a un confine immaginario che corre lungo 34 km (18,6 miglia marine), a circa 80 km a sud est dell'isola di Creta. Per la Turchia, invece, avendo inizio dallo stesso confine marittimo, la ZEE terminerebbe a Nord delle città di Kas a Fathiye, non tenendo conto delle summenzionate isole greche, né dando effetto pieno alle coste orientali di Creta, facendo passare nella potenziale ZEE dell'Isola la diagonale congiungente l'Anatolia alla Cirenaica. Il *memorandum* in questione va quindi a tracciare nuovi confini marittimi tra Turchia e Libia, prevedendo collaborazioni nello sfruttamento delle risorse marittime, con esclusione di quelle energetiche presenti nell'area.

Il 6 agosto 2020, la Grecia firmava a sua volta un analogo Accordo di delimitazione della ZEE con l'Egitto, includendo alcune aree rivendicate da Ankara nella propria zona economica esclusiva, avendo affermato entrambe le Parti che l'accordo rappresenta lo sforzo diplomatico greco-egiziano di pervenire a una delimitazione marittima in funzione anti-turca, e per questo motivo avendo il Governo turco dichiarato quest'ultimo accordo invalido ai sensi del diritto internazionale del mare. L'accordo Grecia-Egitto rispecchia i Trattati di delimitazione già vigenti nel Mar Mediterraneo orientale (come quelli tra Cipro ed Egitto, Libano o Israele), rappresentando una delimitazione piuttosto chiara di ZEE opposte sulla base della linea mediana tracciata tra le due Parti. Questo rafforza inoltre la

[1] Cfr. U. LEANZA, I. CARACCIOLO, *Il Diritto Internazionale: Diritto per gli Stati e Diritto per gli Individui, Parti Speciali*, Giappichelli Editore, Torino, 2020, pp. 245-246.

tesi greca in merito alle delimitazioni marine in materia di isole – come dimostrato dai punti in cui è stato tracciato il limite lungo Creta ed in parte con l'isola di Rodi –, considerando le isole zone marittime proprie, poiché strettamente unite ed in grado di rappresentare un'unica entità geografica; e sostenendo in base a questa tesi che le isole possono essere prese come punti di base per la definizione del confine marittimo.

È opportuno considerare che la recente spinta della Turchia per rivendicazioni marittime nei fondali del Mediterraneo è un riflesso di una politica estera e di una dottrina strategica che prende il nome di *Blue Homeland.* Questa visione del mondo declinata in chiave regionale considera il diritto internazionale quello strumento giuridico che giustifica le pretese turche di ricerca ed estrazione di gas naturale nel Mar Mediterraneo orientale a spese della Grecia e di Cipro. Non da ultimo, la Turchia sostiene che la Grecia vuole creare un "corridoio marino" tra l'isola di Creta e la Repubblica di Cipro (con la quale la Turchia non intrattiene rapporti diplomatici poiché non riconosciuta dal Governo di Ankara a seguito della controversia sulla sovranità dell'isola), costituito dalle ZEE greca e cipriota delimitate secondo il criterio dell'equidistanza senza tenere in alcuna considerazione le pretese turche. Da qui deriverebbe la legittimazione delle pretese della Turchia di entrare all'interno della ZEE greca e cipriota e di avviare operazioni di esplorazione dei fondali marini per la ricerca di idrocarburi.

Nonostante numerosi Stati abbiano invitato le Parti a risolvere pacificamente la controversia marittima, nessun passo avanti è stato compiuto su quel fronte, che permetterebbe ad entrambi di avere finalmente certezza sulle rispettive aree di giurisdizione marittima.

2. L'intervento della NATO a seguito dell'aggravarsi delle tensioni - Le relazioni tra Grecia e Turchia sono peggiorate a seguito dell'annuncio di Ankara nel luglio 2020 che la sua nave da ricerca sismica *Oruc Reis* – scortata da incrociatori turchi – avrebbe intrapreso attività di esplorazione marina all'interno della zona contesa tra Grecia e Turchia, più precisamente a sud di Antalya e ad ovest di Cipro. Durante il mese di agosto il Ministero della difesa greco aveva inoltre segnalato la presenza di otto sottomarini turchi tra il Mar Egeo e il Mediterraneo, rispondendo alla militarizzazione dell'area con un programma di riarmo e rinforzo del personale militare greco e l'acquisto di 18 caccia *Rafale* – già in uso da parte dell'aeronautica militare francese – e rispettivamente 8 tra fregate ed elicotteri, nonché l'assunzione di 15mila nuovi militari greci entro il 2025.

Recentemente, il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, in occasione della commemorazione della battaglia di Manzicerta (1071), affermava che «la Turchia è pronta a prendersi ciò che le spetta di diritto nel Mediterraneo, nell'Egeo e nel Mar Nero», alludendo non soltanto alle questioni del Mediterraneo orientale, ma all'intero piano strategico che la Turchia prevede in Medio-Oriente sulla base della dottrina del *Blue Homeland*. Se infatti da un lato Suez, Pireo e Levante rappresentano le principali ambizioni della Turchia verso l'Europa, il Mar Nero – in cui si trova un ulteriore giacimento di cui Ankara vorrebbe appropriarsi – lo è dal versante opposto. Facendo

immediatamente seguito alla dichiarazione del Presidente turco, nella stessa giornata il Primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis annunciava l'intenzione di prolungare nel Mar Ionio le acque territoriali elleniche da 6 a 12 miglia.

L'Unione europea è intervenuta sul tema attraverso l'Alto Rappresentate per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, invitando le parti al dialogo ed offrendosi quale soggetto mediatore tra i due Stati con esiti infruttuosi. Ankara, infatti, oltre a non riconoscere la soggettività internazionale allo Stato di Cipro, considera pericoloso un intervento europeo di mediazione nella controversia, giacché sia Cipro che la Grecia sono Stati membri dell'UE. Inoltre quest'ultima ha annunciato la possibilità di comminare sanzioni economiche nei confronti di Ankara nel caso in cui la Turchia non terminasse la propria attività di esplorazione nelle acque contese. La possibilità dell'Unione europea di prevedere sanzioni alla Turchia deriva infatti dalla decisione dell'11 novembre 2019 del Consiglio in risposta alle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale: il quadro di misure restrittive consente di sanzionare le persone o entità responsabili nelle attività di trivellazione non autorizzate in cerca di idrocarburi, prevedendo il divieto di viaggio nell'UE e il congelamento dei beni per le persone fisiche e giuridiche.

La decisione del Consiglio aveva ulteriormente raffreddato le relazioni esterne dell'Unione con lo Stato turco, giacché faceva seguito alle conclusioni del 15 luglio 2019 del Consiglio stesso, alla luce delle attività illegali di trivellazione della Turchia, di sospendere i negoziati sull'Accordo globale sul trasporto aereo e aveva convenuto di non tenere, per il momento, il Consiglio di associazione, né ulteriori riunioni dei dialoghi di alto livello tra l'UE e la Turchia. Il Consiglio aveva inoltre approvato la proposta della Commissione di ridurre i fondi di c.d. *assistenza preadesione* alla Turchia per il 2020 e aveva invitato la Banca europea per gli investimenti a riesaminare le sue attività di prestito in Turchia, in particolare per quanto riguarda quelle garantite da titoli di Stato.

In un quadro geopolitico così complesso è intervenuta, a partire dal mese di settembre, la NATO, di cui sia la Grecia sia la Turchia sono parti dal 1952. Tale intervento è certamente ascrivibile alla competenza politica dell'Organizzazione, volta, in particolare, a risolvere pacificamente la controversia tra Grecia e Turchia.

Il 3 settembre 2020 il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg, in una nota ufficiale affermava l'intenzione dei due alleati di «avviare colloqui tecnici (*technical talks)* presso la NATO volti a stabilire meccanismi per la *de-confliction* militare e ridurre il rischio di incidenti nel Mediterraneo orientale». Da qui l'avvio di un *round* di colloqui tra i due Stati tenuti rispettivamente il 17 ed il 24 settembre all'interno del Quartier Generale della NATO a Bruxelles. Tale fase negoziale è stata accolta con favore dal Governo turco, con l'obiettivo di instaurare un dialogo con la controparte greca per la condivisione equa delle risorse energetiche nella regione. Tuttavia, i colloqui alla NATO hanno visto protagonisti prevalentemente la Turchia e la Presidenza del Comitato militare della NATO e si sono concentrati sulla prevenzione di possibili incidenti derivanti dalla ricerca scientifica nell'area del Mediterraneo orientale, omettendo *tout court* il punto inerente alle divergenze in merito ai confini marittimi,

nonché ai diritti di esplorazione connessi alla ZEE. La Grecia, infatti, ha smentito l'adesione ai colloqui tecnici dichiarata dal Segretario generale, annunciando che la *conditio sine qua non* per avviare la fase negoziale è subordinata al ritiro immediato di qualsivoglia minaccia militare della Turchia – inclusa la rimozione di incrociatori ed altri mezzi navali della marina militare turca – nell'area adiacente l'isola di Kastellorizo.

Il dialogo tra i due Stati – ed il conseguente ruolo di mediazione della NATO – resta quindi ancora limitato a causa della ferma volontà di entrambe le Parti a non cedere terreno sul fronte delle proprie rivendicazioni territoriali. Se infatti da un lato la Turchia, all'indomani dell'avvio dei colloqui tecnici a Bruxelles, ritirava la nave *Oruc Reis* dalla ZEE greca, facendo immaginare una distensione nell'ambito delle tensioni nell'area, il Presidente Erdoğan giustificava il ritorno della nave nel porto di Antalya per motivi di manutenzione dell'imbarcazione, annunciandone nuovamente la pronta operatività qualora la Grecia non avesse negoziato in buona fede con la Turchia. La partita energetica resta quindi aperta tra due Stati che, pur essendo entrambi membri della NATO, sembrano poco intenzionati a modificare le proprie rivendicazioni marittime nel Mediterraneo orientale.

3. Alcune considerazioni conclusive. – Negli ultimi anni, la tenuta dell'Organizzazione per il Trattato Nord Atlantico è stata più volte messa in discussione a causa delle continue critiche che questa ha ricevuto dai suoi Paesi membri, essendo ritenuta "obsoleta" per la Casa Bianca o addirittura "in morte celebrale" per l'Eliseo. Il tentativo della NATO di intervenire nella disputa in corso tra i due Stati mostra quindi in primo luogo la sua volontà di esercitare quelle competenze politiche evidentemente connesse alla risoluzione pacifica delle controversie internazionali a cui il Trattato Nord Atlantico fa rifermento. La NATO tenta, pertanto, di colmare un vuoto politico-diplomatico venutosi a creare nel conflitto tra Grecia e Turchia che né altri Stati del Mediterraneo, né tantomeno l'Unione europea, sono riuscite a riempire. Non sono neanche da trascurare i possibili rischi di ingerenza nella contesa marittima di alcuni Stati non regionali fortemente interessati ad accrescere la propria sfera di influenza geo-economica nel Mediterraneo, vale a dire Cina e Russia, il cui coinvolgimento nelle ostilità presenterebbe il duplice rischio di aumentare la militarizzazione del Mediterraneo e di aprire la partita energetica a nuovi soggetti fino ad ora tenuti volutamente lontano dalle ambizioni marittime in quest'area.

L'ipotesi di un canale politico-diplomatico sembra perlopiù avvalorarsi se si considera che le pretese giuridiche dei due Stati rappresentano un fattore di legittimazione per entrambi. Come già considerato, è possibile constatare che sia le pretese greche che quelle turche risultano ultronee nella controversia in corso: la Turchia non può essere citata in giudizio dalla Grecia non essendo parte contraente della UNCLOS e non potendo quindi questa ricorrere alla giurisdizione obbligatoria come previsto dalla parte XI della Convenzione. Inoltre, è opportuno considerare che, dal punto di vista turco, l'intenzione è quella di non fare acquiescenza alle reclamazioni greche. Se infatti la Turchia non sindacasse le pretese marittime elleniche, Ankara correrebbe il rischio,

qualora entrambe le parti decidano di ricorrere ad una soluzione giurisdizionale per la risoluzione della controversia, a vedersi confutate le proprie reclamazioni sulla base della mancata opposizione manifesta di fronte alle delimitazioni marittime individuate dalla parte greca.

Un dialogo efficace tra i due Stati nell'ambito della NATO potrebbe anche portare le Parti a tralasciare l'obiettivo della delimitazione delle rispettive ZEE e ad avviare piuttosto un regime di cooperazione volto alla creazione di una zona congiunta per la ricerca e l'estrazione di risorse naturali nel territorio delimitato. Lo strumento cooperativo, sia di natura provvisoria, sia definitiva, sembra infatti l'unica soluzione di fronte alle pretese marittime di Grecia e Turchia, nonché all'inesistenza di un canale diplomatico tra Ankara e Cipro. Non si tratterebbe di una novità, in quanto non mancano esempi di zone di sfruttamento congiunto.

L'Organizzazione per il Trattato Nord Atlantico può rappresentare per la prima volta, dopo molti anni di critiche nei suoi confronti, il principale attore internazionale per dirimere la controversia tra Grecia e Turchia nel Mediterraneo orientale, mettendo in pratica le competenze previste nell'ambito del suo Trattato istitutivo. In aggiunta, ciò avverrebbe anche sulla base della risoluzione del 1956 sulla soluzione pacifica delle controversie e delle differenze tra i membri della NATO, che valorizza ed esplicita quanto già espresso dagli articoli 1-4 della sua Carta. Secondo tale documento, è nelle competenze dell'Organizzazione avviare «procedure di buoni uffici nel quadro della NATO prima che gli Stati membri ricorrano a qualsiasi altra agenzia internazionale, ad eccezione delle controversie di carattere giuridico idonee ad essere sottoposte a un tribunale giudiziario e quelle controversie di carattere economico per le quali i tentativi di risoluzione potrebbero essere meglio condotte da appropriate organizzazioni economiche specializzate», riconoscendo pertanto il vincolo solidaristico che lega gli Stati dell'Alleanza ed autorizzando il Segretario generale «a offrire i suoi buoni uffici in modo informale in qualsiasi momento ai governi membri coinvolti in una controversia e con il loro consenso ad avviare o facilitare procedure di indagine, mediazione, conciliazione o arbitrato». Non da ultimo, questa risoluzione considera la competenza del Segretario di avvalersi dell'assistenza «di non più di tre rappresentanze permanenti da lui scelte» al fine di risolvere pacificamente la controversia tra gli Stati membri.

Di fronte all'inesistenza di una prassi nell'ambito della risoluzione pacifica delle dispute tra Stati membri dell'Alleanza all'interno della NATO, risulta dunque auspicabile che l'Organizzazione divida il suo operato in merito alla disputa in questione in due fasi principali: in prima istanza, questa potrebbe dare seguito a quanto previsto dalla risoluzione del Consiglio Nord Atlantico del 1956 ed intensificare la procedura dei buoni uffici in seno alla NATO. Ciò potrebbe avvenire mediante il coinvolgimento di rappresentanze permanenti di Stati membri che già in passato avevano mostrato la propria disponibilità a essere meditatori nella disputa tra Grecia e Turchia (ad es. Spagna ed Italia). Solo successivamente alla distensione effettiva dei rapporti tra i due Paesi potrebbe quindi risultare opportuno avviare una fase negoziale, sotto l'egida della NATO, al fine di pervenire ad un accordo che definisca le zone congiunte di ricerca ed estrazione dei due Stati nel Mediterraneo orientale.

In conclusione, la seconda fase negoziale, pur collocandosi in una prospettiva *de iure condendo* di complessa realizzabilità nel quadro delle relazioni tra i due Stati, potrebbe finalmente condurre questi ultimi ad una cristallizzazione dei diritti sovrani nonché delle giurisdizioni esercitate nell'area congiunta del Mediterraneo orientale, potendo oltretutto avvalorare la funzione della NATO quale Organizzazione in grado di risolvere pacificamente le controversie internazionali tra membri dell'Alleanza coerentemente con quanto previsto dallo stesso Trattato del Nord Atlantico.

Ottobre 2020